

*Comune di Villafranca in L.-Pontremoli-Podenzana-Casola in L.-
Licciana Nardi-Mulazzo-Filattiera-Tresana-Zeri*

BANDO GENERALE DI CONCORSO

indetto ai sensi della LRT n. 02/2019 e del Regolamento dei Comuni del LODE di Massa Carrara per formare la graduatoria degli aspiranti assegnatari di alloggi ERP periodicamente disponibili nel Comune di Villafranca in Lunigiana, Pontremoli, Podenzana, Casola in Lunigiana, Licciana Nardi, Mulazzo, Filattiera, Tresana, Zeri.

Viste:

- *la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 23 del 29/07/2021 del Comune di Villafranca in Lunigiana (MS), comune capofila;*
- *la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 31/07/2021 del Comune di Pontremoli*
- *la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 30/07/2021 del Comune di Podenzana*
- *la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 21 del 31/07/2021 del Comune di Casola in Lunigiana*
- *la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 30/07/2021 del Comune di Licciana Nardi*
- *la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 29/09/2021 del Comune di Mulazzo*
- *la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 25 del 29/07/2021 del Comune di Filattiera*
- *la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 40 del 04/11/2021 del Comune di Tresana*
- *la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 28/07/2021 del Comune di Zeri*

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

DEL COMUNE DI VILAFRANCA IN LUNIGIANA

quale Comune capofila della Convenzione approvata con le suddette deliberazioni consiliari

rende noto

che dal giorno **30/12/2021** sono aperti i termini per presentare domanda di partecipazione alla graduatoria per l'assegnazione di alloggi ERP. I requisiti, i punteggi e i tempi di formazione della graduatoria sono quelli descritti negli articoli che seguono.

ART. 1

(AMMISSIONE)

A) REQUISITI SOGGETTIVI

La domanda è presentata al Comune di residenza o al Comune dove si svolge l'attività lavorativa.

Come previsto nell'allegato A della LRT n. 02/2019, per partecipare occorrono i seguenti requisiti alla data di pubblicazione del presente bando:

a) possesso della cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea.

Possono accedere al presente bando, in condizioni di parità con i cittadini italiani, gli stranieri non aderenti all'Unione Europea, purché:

siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) ai sensi del decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3 "Attuazione della direttiva 2003/109/CE relativa allo status di cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo periodo"

oppure

regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'art. 40, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero";

b) residenza anagrafica o sede di attività lavorativa stabile ed esclusiva o principale nell'ambito territoriale del comune o dei comuni a cui si riferisce il bando. La permanenza di tale requisito deve essere verificata al momento dell'assegnazione dell'alloggio;

b bis) assenza di condanne penali passate in giudicato per delitti non colposi per i quali è prevista la pena detentiva non inferiore a cinque anni ovvero avvenuta esecuzione della relativa pena;

c) situazione economica tale da non consentire, nel suddetto ambito territoriale, l'accesso alla locazione di alloggi nel libero mercato adeguati alle esigenze del nucleo familiare. Tale situazione reddituale, determinata con i criteri di cui al regolamento adottato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (Regolamento concernente la revisione delle modalità di

determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente "ISEE"), deve risultare non superiore alla soglia di euro 16.500,00 di valore ISEE;

d1) assenza di titolarità di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o abitazione su alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare ubicato ad una distanza pari o inferiore a 50 Km. dal comune in cui è presentata la domanda di assegnazione.

La distanza si calcola nella tratta stradale più breve applicando i dati ufficiali forniti dall'ACI (Automobile Club d'Italia). L'alloggio è inadeguato alle esigenze del nucleo familiare quando ricorre la situazione di sovraffollamento come determinata ai sensi dell'art. 12, comma 8 della LRT n. 02/2019.

I soggetti titolari di proprietà in Italia o all'estero assegnate in sede di separazione giudiziale al coniuge, nonché i titolari pro-quota di diritti reali, dovranno essere in possesso al momento della presentazione della domanda al presente bando o in fase di presentazione delle integrazioni, dell'attestazione dell'indisponibilità dell'alloggio;

d2) assenza di titolarità di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati su tutto il territorio italiano o all'estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore a 25.000,00 euro. Tale disposizione non si applica in caso di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo richiedente.

Per gli immobili situati in Italia il valore è determinato applicando i parametri IMU mentre per gli immobili situati all'estero il valore è determinato applicando i parametri IVIE (IVIE Imposta Valore Immobili Estero).

Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, non potrà rilasciare dichiarazione sostitutiva in merito a proprietà a destinazione abitativa ubicate all'estero, ma dovrà produrre relativa documentazione riguardante attestazioni o certificati in corso di validità, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero stesso, corredati da traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale. La suddetta documentazione dovrà riguardare la condizione di cui al presente punto con riferimento alla data di pubblicazione del bando.

e1) valore del patrimonio mobiliare non superiore a 25.000,00 euro. Tale valore si calcola applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE, al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa.

Nel caso in cui il nucleo richiedente sia diverso dal nucleo anagrafico ai fini ISEE, il patrimonio mobiliare non è quello riconducibile all'intero nucleo considerato dall'ISEE ma solo quello riferito al soggetto o al nucleo richiedente; il valore del patrimonio mobiliare, ovunque detenuto, è rilevato dalla documentazione fiscale necessaria per la determinazione della componente mobiliare dell'indicatore della situazione patrimoniale, come definito all'articolo 5, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, 5 dicembre 2013, n. 159. A tale valore, al lordo delle franchigie di cui al DPCM 159/2013, verrà applicata la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa e riferita al solo nucleo richiedente;

e2) non titolarità di natanti o imbarcazioni a motore o a vela iscritti nei prescritti registri, salvo che costituiscano beni strumentali aziendali;

e3) non titolarità di un autoveicolo immatricolato negli ultimi 5 anni avente potenza superiore a 80 KW (110 CV). In caso di veicoli a propulsione ibrida non viene considerato l'apporto del propulsore elettrico. Sono fatti salvi gli autoveicoli che costituiscono beni strumentali aziendali;

f) non superamento del limite di 40.000,00 euro di patrimonio complessivo. Il patrimonio complessivo è composto dalla somma del patrimonio immobiliare e del patrimonio mobiliare, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente come fissati alle lettere d2) ed e1);

g) assenza di precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggi realizzati con contributi pubblici o finanziamenti agevolati concessi per l'acquisto in qualunque forma dallo Stato, dalla Regione, dagli enti territoriali o da altri enti pubblici, con esclusione dei casi in cui l'alloggio sia inutilizzabile o perito senza dare luogo al risarcimento del danno;

h) assenza di dichiarazione di annullamento dell'assegnazione o di dichiarazione di decadenza dall'assegnazione di un alloggio di ERP per i casi previsti all'articolo 38, comma 3, lettere b), c), d), e) ed f) della LRT n. 02/2019, salvo che il debito conseguente a morosità sia stato estinto prima della presentazione della domanda;

i) assenza di attuale occupazione abusiva di alloggi di ERP senza le autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti, nonché di occupazioni non autorizzate secondo quanto disposto dalla normativa in materia, nei cinque anni precedenti la presentazione della domanda.

I requisiti sono riferiti ai componenti dell'intero nucleo familiare, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 2, lettere a), b), b bis), che si riferiscono soltanto al soggetto richiedente.

Possono partecipare al bando di concorso i titolari di diritti reali su immobili, assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di 25.000,00 euro, se in possesso dei requisiti per la partecipazione al bando di concorso, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi. La stessa disposizione si applica anche ai casi in cui la suddetta titolarità pro-quota si acquisisca nel corso del rapporto di assegnazione.

I cittadini, con esclusione per coloro in possesso dello status di rifugiato o protezione sussidiaria ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n.251 (Attuazione della direttiva 2004/83/CE recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di Paesi terzi o apolidi, della qualifica del rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta), che non autocertifichino la residenza fiscale in Italia, devono presentare, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) e dell'articolo 2 del regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), la documentazione reddituale e patrimoniale del paese in cui hanno residenza fiscale. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica nei confronti dei cittadini di paesi terzi qualora convenzioni internazionali dispongano diversamente o qualora le rappresentanze diplomatiche o consolari dichiarino l'impossibilità di acquisire tale documentazione nel paese di origine o di provenienza. La disposizione non si applica altresì quando i cittadini interessati dimostrino di aver presentato agli organi competenti la richiesta di documentazione senza averla ottenuta entro i trenta giorni successivi, anche nel caso in cui tale termine superi la data di scadenza del bando

B) NUCLEO FAMILIARE

1. La domanda di partecipazione al bando di concorso è presentata da un soggetto richiedente relativamente all'intero nucleo familiare che deve essere in possesso dei requisiti stabiliti dal presente articolo lett. A).

2. Ai fini del bando, il nucleo familiare è composto da una sola persona ovvero dai soggetti sotto indicati:

- a) i coniugi non legalmente separati e i figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi o in affidamento preadottivo, con essi conviventi;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio;
- c) le persone unite civilmente ovvero conviventi di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze);
- d) i soggetti legati da vincoli di parentela o affinità, fino al terzo grado, anagraficamente conviventi;
- e) i soggetti legati da vincoli affettivi ed i soggetti legati da finalità di reciproca assistenza morale e materiale, anagraficamente conviventi.

3. Ove ricorra un'esigenza di autonomia dei nuclei familiari, possono non essere inclusi nella domanda, ovvero presentare una domanda distinta, i soggetti di seguito indicati, anche se anagraficamente conviventi nell'ambito di un nucleo familiare più ampio alla data di pubblicazione del bando, facendo comunque riferimento alla situazione economica dell'intero nucleo familiare di origine:

- a) le coppie coniugate;
- b) le coppie anagraficamente conviventi more uxorio da almeno due anni, ovvero unite civilmente o conviventi di fatto ai sensi della legge 76/2016;
- c) la persona singola con figli fiscalmente a carico;
- d) la persona singola giudizialmente separata, con perdita del diritto all'abitazione nella casa coniugale.

4. Al fine della formazione di un nuovo nucleo familiare possono altresì presentare domanda congiunta i soggetti di seguito indicati:

- a) i componenti di coppie di futura formazione;
- b) due o più famiglie composte ciascuna da una sola persona alla data di pubblicazione del bando.

ART. 2

(AUTOCERTIFICAZIONE DEI REQUISITI)

Il richiedente ricorre all'autocertificazione e, ove occorra, alla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, dei requisiti richiesti dall'art. 1 lett. A) del presente bando e delle situazioni da cui deriva l'attribuzione del punteggio di cui al successivo art. 4, in tutti i casi consentiti dalle vigenti norme.

I requisiti sono dichiarati nella domanda e devono essere posseduti dal nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione dell'alloggio, fatta eccezione per quelli di cui all'allegato A paragrafo 2, lettere a), b) e b bis) che sono soddisfatti dal soggetto richiedente.

A tale scopo si fa riferimento a quanto disposto al DPR 28.12.2000 n. 445, con l'avvertenza che chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del Codice penale e delle Leggi speciali in materia. Altresì, nel caso di dichiarazioni non veritiere, il dichiarante decade dagli eventuali benefici ottenuti (artt. 75 e 76 DPR n. 445/2000).

Pertanto saranno autocertificate o dichiarate in modo sostitutivo, utilizzando esclusivamente il modulo di domanda predisposto dal Comune di Villafranca in Lunigiana quale comune capofila della convenzione le seguenti situazioni soggettive:

- stato civile, cittadinanza, residenza anagrafica, stato di famiglia, titolarità di permesso di soggiorno/carta di soggiorno;
- i redditi percepiti;
- gli stati di non occupazione e disoccupazione;
- patrimonio immobiliare (solo per i cittadini UE);
- patrimonio mobiliare;
- beni mobili registrati;
- le forme contrattuali ed i costi sostenuti per la locazione dell'alloggio di residenza;
- la condizione di pendolarità (distanza tra il Comune di residenza ed il Comune di _____o _____ nel quale si svolge

l'attività lavorativa);

- l'utilizzo di alloggio procurato a titolo precario dai servizi di assistenza del Comune;
- la presenza di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione, per morosità incolpevole o espropriazione forzata a seguito di pignoramento.

I Comuni di Villafranca in Lunigiana, Pontremoli, Podenzana, Casola in Lunigiana, Licciana Nardi, Mulazzo, Filattiera, Tresana, Zeri hanno titolo a promuovere ogni accertamento che ritengano necessario, per verificare che le dichiarazioni rese dai partecipanti al presente bando corrispondano a verità. Pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71 e seguenti del DPR n. 445/2000, procederanno ad *“effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 del citato DPR”*.

Ai sensi dell'art. 3 del citato DPR, i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.

Al di fuori di questi casi i cittadini non appartenenti all'Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli artt. 46 e 47 soltanto nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante.

In tutti gli altri casi, le qualità personali ed i fatti sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale.

ART. 3

(DOCUMENTI NECESSARI PER IL PUNTEGGIO DA ASSEGNARE)

Ai sensi dell'art. 49 del citato DPR n. 445/2000, per l'attribuzione dei relativi punteggi, dovranno essere allegati alla domanda i seguenti documenti:

- certificato ASL attestante menomazioni di qualsiasi genere che comportino una diminuzione permanente della capacità lavorativa superiore a 2/3 o pari al 100%, relativamente a soggetti di età compresa fra il 18° ed il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- certificato ASL attestante l'invalidità dei soggetti che non abbiano compiuto il 18° anno di età alla data di pubblicazione del bando ovvero l'invalidità dei soggetti che, alla stessa data, abbiano superato il 65° anno di età;
- certificato ASL attestante l'invalidità pari al 100% con necessità di assistenza continua;
- certificato ASL attestante, ai sensi della Legge n. 104/92, la condizione di portatore di handicap in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione;
- certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, attestante la condizione di alloggio impropriamente adibito ad abitazione;

- certificato, rilasciato dal competente ufficio comunale, comprovante l'esistenza di barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione;
- documentazione comprovante la separazione od il divorzio con obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli.

ART. 4

(FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA - RICORSI)

A) ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE

Il Comune capofila, ai sensi dell'art. 4 della Convenzione stipulata in data 19/11/2021, istituisce e nomina la Commissione ERP intercomunale che provvede all'istruttoria delle domande dei concorrenti, verificandone la completezza e la regolarità; provvede altresì all'attribuzione dei punteggi a ciascuna domanda, secondo le disposizioni di cui all'art.10 della LR n2/2019 e s.m.i. e del Regolamento approvato dall'Assemblea L.O.D.E. di Massa Carrara nella seduta del 11 giugno 2021.

Sulla domanda presentata vengono eseguiti i controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ai sensi dell'art.71 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e s.m.i. La dichiarazione mendace o la produzione di atti falsificati è punita ai sensi della legge penale vigente e comporta l'esclusione dalla graduatoria e l'annullamento della eventuale assegnazione.

B) FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA

I Comuni, ai sensi del Regolamento approvato dall'Assemblea L.O.D.E. di Massa Carrara nella seduta del 11 giugno 2021, sulla base delle risultanze dell'istruttoria delle domande e delle graduatorie provvisorie trasmesse dalla Commissione ERP intercomunale entro i 120 giorni successivi al termine ultimo per la presentazione delle domande, procedono all'adozione delle graduatorie provvisorie secondo l'ordine dei punteggi attribuiti a ciascuna domanda, in base alle disposizioni dell'Allegato B della LRT 2/2019.

Nel caso più richiedenti che abbiano lo stesso punteggio, l'ordine della graduatoria sarà determinato in base ai seguenti criteri stabiliti dall'art.10 comma 6 della LRT 2/2019 e ordinati per priorità:

- a) Valore Attestazione ISEE più basso
- b) Maggiore anzianità anagrafica
- c) Sorteggio nati alla Commissione ERP intercomunale.

Le graduatorie provvisorie, con indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e con indicazione del nome del Responsabile del Procedimento, è immediatamente pubblicata all'Albo pretorio dei Comuni per trenta giorni consecutivi. I Comuni sono tenuti ad attivare forme idonee alla massima pubblicità e diffusione della stessa.

Entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria nell'Albo pretorio on line i richiedenti interessati possono presentare opposizione al Comune in ordine all'esclusione o alla attribuzione del punteggio.

Entro e non oltre cinquanta giorni dalla pubblicazione delle graduatorie provvisorie, i Comuni trasmettono alla Commissione ERP Intercomunale le opposizioni presentate.

Entro e non oltre quaranta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la Commissione ERP Intercomunale, a seguito di valutazione dei documenti pervenuti entro i termini dell'opposizione, dovrà decidere sulle opposizioni, formulare le graduatorie definitive e trasmetterle ai rispettivi Comuni, i quali dovranno provvedere alla loro pubblicazione assicurandone la pubblicità all'albo pretorio e sul sito internet.

Ai sensi dell'art. 8, comma 3, Legge n. 241/1990, i Comuni aderenti alla Convenzione non inoltreranno comunicazioni personali all'indirizzo dei singoli interessati circa l'eventuale esclusione o collocazione nelle graduatorie provvisorie e definitive: i rispettivi provvedimenti saranno pubblicati all'Albo Pretorio e disponibili presso l'Ufficio Casa dei singoli Comuni aderenti. Dell'avvenuta pubblicazione di tali provvedimenti verrà data notizia tramite l'Albo pretorio on line e tramite il sito web del Comuni e con ogni mezzo ritenuto opportuno.

Ai sensi dell'art. 5 della Convenzione, in mancanza di richieste di riesame e/o ricorsi da parte degli interessati, le graduatorie definitive disgiunte per singolo Comune ed una graduatoria definitiva unica riguardante i 9 Comuni interessati saranno predisposte dalla Commissione ERP intercomunale.

C) VALIDITA' DELLA GRADUATORIA

La graduatoria definitiva è valida a decorrere dal giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo pretorio on line del Comune e rimane in vigore fino al suo successivo aggiornamento.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione di tutti gli alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica di nuova costruzione e di risulta, fatto salve le riserve di alloggi per la Mobilità e per le situazioni di emergenza abitativa.

Le graduatorie sono pubblicate in forma anonima. Agli aventi titolo è garantito l'accesso ai dati e alle informazioni nel rispetto della normativa della privacy.

La graduatoria definitiva è valida per l'assegnazione ordinaria degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di nuova costruzione e di risulta, purchè ristrutturati per renderli conformi alle norme di legge, o da ripristinare, nei limiti previsti dal Regolamento L.OD.E. relativo agli interventi di auto manutenzione, e risultanti da formale comunicazione del Soggetto gestore.

Gli alloggi sono assegnati secondo l'ordine stabilito nelle graduatorie definitive che, a tali effetti, conservano la loro efficacia fino a quando non siano aggiornate nei modi previsti dalla LRT n. 02/2019 e dal Regolamento LODE.

D) PUNTEGGI DI SELEZIONE DELLE DOMANDE

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base di punteggi e criteri di priorità.

I punteggi sono attribuiti in relazione alle condizioni oggettive e soggettive del richiedente e del suo nucleo familiare. I criteri di priorità sono stabiliti in relazione alla gravità del bisogno abitativo.

Le condizioni per l'attribuzione dei punteggi sono le seguenti:

a) Condizioni sociali-economiche-familiari:

a-1. reddito annuo complessivo del nucleo familiare costituito esclusivamente da pensione sociale, assegno sociale, pensione minima INPS, da pensione di invalidità: punti 2

a-1 bis. Reddito fiscalmente imponibile pro-capite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di una pensione minima INPS per persona: punti 1

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4, a-4 bis: punti 1

a-3. nucleo familiare composto da coppia coniugata, convivente more uxorio, unita civilmente ovvero convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), anagraficamente convivente e che viva in coabitazione con altro nucleo familiare, ovvero convivente nell'ambito di un nucleo familiare più ampio, alla data di pubblicazione del bando: punti 1

con uno o più figli minori a carico: punti 2

In entrambi i casi il punteggio è attribuibile a condizione che nessuno dei due componenti la coppia abbia compiuto il trentaquattresimo anno di età alla data di pubblicazione del bando.

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: punti 1

con età compresa fra 18 anni e 65 anni alla data di pubblicazione del bando, riconosciuto invalido in misura pari al 100%: punti 2

che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 2

a-4 bis. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione: punti 3

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.

a-5. richiedente in condizione di pendolarità per distanza tra il luogo di lavoro e il luogo di residenza superiore a km 70: punti 1.

Il punteggio si applica limitatamente al bando pubblicato dal comune nel quale il richiedente lavora.

a-6. nucleo familiare composto da due persone con tre o più familiari fiscalmente a carico: punti 2

a-7. nucleo familiare composto da una sola persona con:

- uno o più figli maggiorenni fiscalmente a carico, purché non abbiano compiuto il ventiseiesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: punti 1

- un figlio minore fiscalmente a carico o un minore in affidamento preadottivo a carico: punti 2

- due o più figli minori fiscalmente a carico o due o più minori in affidamento preadottivo a carico: punti 3

- uno o più soggetti fiscalmente a carico di cui ai punti a-4 e a-4 bis: punti 4

a-8. richiedente separato o divorziato legalmente su cui grava l'obbligo disposto dall'autorità giudiziaria del pagamento mensile di un assegno di mantenimento a favore del coniuge e/o dei figli: punti 1

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti più situazioni tra quelle sopra indicate, non possono comunque essere attribuiti più di punti 6.

Il punteggio di cui al punto a-7, ultimo capoverso, non è cumulabile con i punteggi di cui ai punti a-4 e a-4 bis.

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-1. permanenza effettiva e continuativa, documentata dalle autorità pubbliche competenti, in ambienti impropriamente adibiti ad abitazione, aventi caratteristiche tipologiche e/o igienico-sanitarie di assoluta ed effettiva incompatibilità con la destinazione ad abitazione: punti 3

Ai fini di cui al presente punto b-1, l'eventuale classificazione catastale dell'unità immobiliare non ha valore cogente.

Tale situazione deve sussistere da almeno un anno alla data di pubblicazione del bando.

Dopo la formazione della graduatoria il Gruppo Tecnico di Lavoro Intercomunale trasmette apposita segnalazione dei casi in cui risulta attribuito il punteggio di cui alla lettera b-1 al Comune ed alla Prefettura per la verifica in ordine alle eventuali conseguenze o responsabilità derivanti dal suddetto accertamento ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo, e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: punti 2

b-3. abitazione in alloggi o altre strutture abitative assegnati a titolo precario dai servizi di assistenza del comune o da altri servizi assistenziali pubblici, regolarmente occupati, o abitazione in alloggi privati procurati dai servizi di assistenza del comune, regolarmente occupati, il cui canone di affitto è parzialmente o interamente corrisposto dal comune stesso: punti 3

b-4. abitazione in alloggio di proprietà privata con un contratto di locazione registrato il cui canone annuo relativo all'anno di produzione del reddito sia superiore ad un terzo del reddito imponibile, e risulti regolarmente corrisposto: punti 3 in caso di canone uguale o superiore al 50% del reddito imponibile: punti 4

Ai fini del suddetto calcolo eventuali contributi percepiti a titolo di sostegno alloggiativo devono essere scomputati dall'ammontare del canone corrisposto.

b-5. abitazione che debba essere rilasciata a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto per finita locazione o per morosità incolpevole come definita all'articolo 14, comma 3, LRT 02/2019, o di provvedimento di espropriazione forzata a seguito di pignoramento. Il suddetto sfratto e la relativa convalida devono avere data certa, anteriore alla data di pubblicazione del bando, comunque non superiore ad anni due: punti 2

b-6. coabitazione in uno stesso alloggio con altro o più nuclei familiari, ciascuno composto da almeno due unità, o situazione di sovraffollamento con oltre due persone per vano utile: punti 2 Le due condizioni non sono cumulabili.

c) Condizioni di storicità di presenza:

c-1. residenza anagrafica o prestazione di attività lavorativa continuativa di almeno un componente del nucleo familiare nell'ambito territoriale di riferimento del bando, da almeno tre anni alla data di pubblicazione del bando: punti 1;

- ⋄ da almeno cinque anni alla data di pubblicazione del bando punti 2;
- ⋄ da almeno dieci anni alla data di pubblicazione del bando punti 3;
- ⋄ da almeno quindici anni alla data di pubblicazione del bando punti 3,5;
- ⋄ da almeno venti anni alla data di pubblicazione del bando punti 4

c-2. presenza continuativa del nucleo richiedente nelle graduatorie comunali o intercomunali per l'assegnazione degli alloggi, ovvero presenza continuativa del richiedente nell'alloggio con utilizzo autorizzato: punti 0,50 per ogni anno di presenza in graduatoria o nell'alloggio.

Il punteggio massimo attribuibile non può comunque superare i 6. Le condizioni di storicità di presenza devono essere in ogni caso dichiarate nella domanda dal richiedente. Il Gruppo Tecnico di Lavoro Intercomunale, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio, ha la facoltà di verificare d'ufficio le suddette dichiarazioni.

c-3. periodo di contribuzione al Fondo GESCAL non inferiore ad anni 5: punti 1

Periodo di contribuzione al fondo GESCAL non inferiore ad anni 10: punti 2

I punteggi di cui al punto c) non possono essere attribuiti ai nuclei familiari già assegnatari di alloggi di ERP.

ART. 5

(ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI)

I Comuni convenzionati provvedono all'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto in base alle graduatorie definitive secondo le modalità stabilite dall'art. 12 della LRT n. 02/2019 e dal Regolamento LODE.

ART. 6

(TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

Il presente bando è messo in pubblicazione il giorno 28/12/2021 Le domande, pena l'inammissibilità, potranno essere inoltrate per 60 giorni, fino al 28/02/2022 compreso.

ART. 7

(DISTRIBUZIONE, RACCOLTA E MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE)

Le domande relative al presente bando di concorso, debitamente sottoscritte, devono essere corredate da tutta la necessaria e idonea documentazione, indicando l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni relative al concorso, un recapito telefonico e preferibilmente anche un indirizzo di posta elettronica semplice e/o certificata (PEC). In caso di cambio di abitazione, il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente il nuovo indirizzo all'Area/Settore/Servizio Casa del Comune.

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli appositamente predisposti dal Comune capofila della Convenzione, pena l'inammissibilità.

La mancanza della sottoscrizione della domanda e/o l'assenza di uno dei seguenti allegati determinerà la nullità della domanda:

- a) copia documento di identità valido per i cittadini italiani e comunitari;
- b) copia permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) per i cittadini extracomunitari;
- c) copia permesso di soggiorno almeno biennale unitamente alla certificazione dello svolgimento di regolare attività di lavoro subordinato o autonomo per i cittadini extracomunitari;
- d) copia permesso di soggiorno per asilo politico, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari;
- e) per i cittadini di Paesi aderenti all'Unione Europea (con esclusione dell'Italia) e per i cittadini extracomunitari, dichiarazione dell'Autorità del Paese di origine, oppure del Consolato o Ambasciata del Paese di origine, in lingua italiana o tradotta in italiano nelle forme di legge, che attesti che tutti i componenti il nucleo familiare non possiedono immobili ad uso abitativo ubicati nel loro Paese ai sensi dell'art. 1 punto d) del bando di concorso. La dichiarazione prescritta sarà ritenuta valida esclusivamente se rilasciata entro e non oltre i sei (6) mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando di concorso, salvo che non sia prevista dal Paese di origine una scadenza diversa che in tal caso dovrà essere indicata nella dichiarazione stessa. Sono esentati dal richiedere al proprio Paese di origine la certificazione di non avere proprietà immobiliari, i cittadini di altro Stato che hanno un permesso di soggiorno per asilo politico, per protezione sussidiaria o per motivi umanitari.

Il bando e i moduli di domanda saranno scaricabili dal sito web dei Comuni di Villafranca in Lunigiana, <https://comune.villafranca.ms.it/>, dal sito web del Comune di Pontremoli <https://comune.pontremoli.ms.it/>, dal sito web del Comune di Podenzana <https://comune.podenzana.ms.it/>, dal sito web del Comune di Casola in Lunigiana <https://www.comune.casola-in-lunigiana.ms.it/>, dal sito web del Comune di Licciana Nardi <https://www.comunelicciananardi.ms.it/>, dal sito web del Comune di Mulazzo <https://comunemulazzo.ms.it/>, dal sito web del Comune di Filattiera <https://comune.filattiera.ms.it/>, dal sito web del Comune di Tresana <http://www.comune.tresana.ms.it/>, dal sito web del Comune di Zeri <https://www.comune.zeri.ms.it/>, nonché distribuiti presso:

- l'URP e l'Ufficio Sociale del Comune di Villafranca in Lunigiana c/o Municipio di Villafranca in L. Via degli Orti 21,
- l'URP e l'Ufficio Sociale del Comune di Pontremoli c/o Municipio di Pontremoli Piazza della Repubblica – 54027 Pontremoli,
- l'URP e l'Ufficio Sociale del Comune di Podenzana c/o Municipio di Podenzana Via Provinciale 134 - 54010 Podenzana,
- l'URP e l'Ufficio Sociale del Comune di Casola in Lunigiana c/o Municipio di Casola in L. Via Casola Capoluogo, 32 - Casola in Lunigiana,
- l'URP e l'Ufficio Sociale del Comune di Licciana Nardi c/o Municipio di Licciana Nardi Piazza Municipio, 1, 54016 Licciana Nardi,
- l'URP e l'Ufficio Sociale del Comune di Mulazzo c/o Municipio di Mulazzo, Via della Liberazione Arpiola, n. 10
- l'URP e l'Ufficio Sociale del Comune di Filattiera c/o Municipio di Filattiera Via S.Maria 7 54023 Filattiera,
- l'URP e l'Ufficio Sociale del Comune di Tresana c/o Municipio di Tresana Piazza XXV Aprile Tresana,
- l'URP e l'Ufficio Sociale del Comune di Zeri c/o Municipio di Zeri Frazione Patigno 1 54029 Zeri

Le domande devono essere presentate in bollo, ai sensi del DPR 26.10.1972 n. 642, come modificato dal DM 20.8.1992.

Le domande dovranno essere consegnate, dall'interessato o da suo incaricato, presso:

- Ufficio Protocollo del Comune di Villafranca in Lunigiana
- Ufficio Protocollo del Comune di Pontremoli
- Ufficio Protocollo del Comune di Podenzana
- Ufficio Protocollo del Comune di Casola in Lunigiana
- Ufficio Protocollo del Comune di Licciana Nardi
- Ufficio Protocollo del Comune di Mulazzo
- Ufficio Protocollo del Comune di Filattiera
- Ufficio Protocollo del Comune di Tresana
- Ufficio Protocollo del Comune di Zeri

Qualora il partecipante preferisca inoltrare la domanda per posta, deve spedirla all'indirizzo:

Comune di Villafranca in Lunigiana Via degli Orti 21 54028 Villafranca in L. mediante raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome e indirizzo del mittente, oppure tramite PEC all'indirizzo comune.villafrancainlunigiana@legalmail.it;

Comune di Pontremoli Piazza della Repubblica 54027 Pontremoli, mediante raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome ed indirizzo del mittente, oppure tramite PEC all'indirizzo protocollo@pec.comune.pontremoli.ms.it,

Comune di Podenzana Via Provinciale 134 - 54010 Podenzana, mediante raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome e indirizzo del mittente, oppure tramite PEC all'indirizzo comune@pec.comune.podenzana.ms.it,

Comune di Casola in Lunigiana Via Casola Capoluogo, 32 - Casola in Lunigiana, mediante raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome ed indirizzo del mittente oppure tramite PEC all'indirizzo comune.casolainlunigiana@postacert.toscana.it,

Comune di Licciana Nardi Piazza Municipio, 1, 54016 Licciana Nardi, mediante raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome e indirizzo del mittente, oppure tramite PEC all'indirizzo comune.licciananardi@legalmail.it

Comune di Mulazzo Via della Liberazione Arpiola, n. 10, mediante raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome ed indirizzo del mittente, oppure tramite PEC all'indirizzo comune.mulazzo.ms@halleycert.it,

Comune di Filattiera Via S.Maria 7 54023 Filattiera, mediante raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome e indirizzo del mittente, oppure tramite PEC all'indirizzo comune.filattiera@postacert.toscana.it,

:

Comune di Tresana Piazza XXV Aprile Tresana, mediante raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome ed indirizzo del mittente, oppure tramite PEC all'indirizzo comune.tresana@postacert.toscana.it

Comune di Zeri Frazione Patigno 1 54029 Zeri, mediante raccomandata postale A.R. o altro servizio equipollente, riportando nella busta nome, cognome ed indirizzo del mittente, oppure tramite PEC all'indirizzo comune.zeri@postacert.toscana.it

entro e non oltre il termine di cui al precedente art. 6.

Si ricorda che in caso di invio di raccomandata postale A.R. farà fede il timbro apposto dall'ufficio postale accettante al momento della spedizione del plico.

ART. 8

(INFORMATIVA IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI)

Informativa per la partecipazione al bando generale di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Il Comune di Villafranca in Lunigiana La informa che, ai sensi e per gli effetti degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) n. 2016/679, c.d. "G.D.P.R." ("General Data Protection Regulation"), tratta i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati al fine dello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali, garantendo che il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO. Il "Titolare del trattamento" dei dati è il Comune di Villafranca in Lunigiana, con sede in Villafranca in Lunigiana, Piazza Aeronautica, n.1, 54028, raggiungibile tramite raccomandata a/r oppure via pec all'indirizzo: comune.villafrancainlunigiana@legalmail.it.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI (RPD O DPO). Il Responsabile della protezione dei dati (RPD o DPO) è stato individuato dalla Unione di Comuni Montana Lunigiana per conto dell'Amministrazione Comunale nella persona dell'Avv.Marco Giuri ed è contattabile all'indirizzo email: marcogiuri@studiogiuri.it

OGGETTO DEL TRATTAMENTO E CATEGORIE DI DATI. Il Titolare tratta i dati personali da Lei comunicati in occasione del loro inserimento per la gestione delle istanze presentate per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica (in seguito, "Dati Personali" o anche "Dati").

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO DEI DATI. Il Titolare tratta i dati personali degli interessati al fine di erogare i servizi richiesti dall'utente nell'ambito della Sua attività istituzionale e per l'adempimento di un obbligo di legge nell'ambito degli interventi socio-assistenziali. La base giuridica che legittima il trattamento è rinvenibile nell'art. 6, par. 1 lett. c) ed e) e nell'art. 9 lett. g) G.D.P.R.

MODALITÀ DEL TRATTAMENTO. Il trattamento dei dati è eseguito attraverso modalità analogiche e/o procedure informatiche da parte del personale del Comune di Villafranca in Lunigiana appositamente autorizzato. A questi è consentito l'accesso ai Suoi dati personali nella misura e nei limiti in cui esso è necessario per lo svolgimento della finalità di trattamento indicata.

FONTE DEI DATI PERSONALI. I dati personali oggetto dell'attività di trattamento sono stati ottenuti da: dati inseriti nelle istanze presentate dall'interessato (ad esempio: i componenti del nucleo familiare); fonti accessibili al pubblico; database accessibili al Titolare, tra cui quelli gestiti da Agenzia delle Entrate, etc.; database detenuti da altre Pubbliche Amministrazioni.

CONSERVAZIONE DEI DATI. Tutti i dati predetti saranno conservati per il tempo necessario al perseguimento della finalità di cui alla presente informativa e per eventuali attività processuali da queste originate e, successivamente, per il tempo in cui il Titolare sia soggetto a obblighi di conservazione prevista, per finalità fiscali o per altre finalità, da legge o regolamento.

NATURA DEL CONFERIMENTO. Il conferimento dei dati, tenuto conto delle finalità del trattamento come sopra illustrate, è obbligatorio ed il loro mancato, parziale o inesatto conferimento potrà avere, come conseguenza, l'impossibilità di fornire il servizio richiesto.

DESTINATARI O CATEGORIE DEI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI. I suoi dati personali potranno essere comunicati a: dipendenti e/o collaboratori del Titolare, nella loro qualità di autorizzati al trattamento, ai quali sono state fornite istruzioni specifiche. Gli autorizzati hanno differenziati livelli di accesso a seconda delle specifiche mansioni; Autorità Giudiziaria e/o Autorità di Pubblica Sicurezza, nei casi espressamente previsti dalla legge; Responsabili esterni del trattamento, espressamente nominati ex art. 28 Reg. (UE) n. 2016/679 "GDPR"; Legali all'uopo incaricati dal Comune ad intervenire in controversie/contenziosi in cui lo stesso è parte; soggetti istanti ai sensi della Legge 241/1990 e ss.mm.ii e del D.Lgs. 33/2013 e ss.mm.ii. I Suoi dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per quanto previsto dagli obblighi in tema di pubblicità legale e di trasparenza, e nel rispetto del principio di minimizzazione dei dati stessi. I Suoi dati personali non saranno soggetti ad alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione.

TRASFERIMENTO DEI DATI ALL'ESTERO. I dati non vengono trasferiti verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

DIRITTI DEGLI INTERESSATI. Si comunica che, in qualsiasi momento, l'interessato (ossia la "persona fisica identificata o identificabile" cui si riferiscono i dati personali, ex art. 4, n. 1,

“GDPR”), potrà esercitare i seguenti diritti: diritto di accesso ai propri dati personali ex art. 15 “GDPR”; diritto di rettifica dei propri dati personali ex art. 16 “GDPR”, ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; diritto alla cancellazione («diritto all’oblio») dei propri dati personali (ex art. 17 “GDPR”), ove quest’ultimo non contrasti con la normativa vigente sulla conservazione dei dati stessi; diritto di limitazione del trattamento (ex art. 18 “GDPR”); diritto di opposizione al trattamento dei dati personali che lo riguardano (ex art. 21 “GDPR”); Potrà esercitare tutti i suindicati diritti mediante richiesta da inoltrarsi al Titolare del trattamento, anche per il tramite del Responsabile della protezione dei dati, ai recapiti suindicati e/o tramite il Responsabile del Settore II° del Comune di Villafranca in Lunigiana, all'indirizzo Piazza Aeronautica, n.1 - 54028 Villafranca in Lunigiana o via mail all'indirizzo: operepubbliche@comune.villafranca.ms.it.

Il modulo per l’esercizio dei diritti è disponibile sul sito del Garante Privacy.

DIRITTO DI RECLAMO ALL’AUTORITÀ DI CONTROLLO. Qualora lei ritenga che i suoi dati personali siano stati trattati in modo illecito e il trattamento sia avvenuto in violazione di quanto previsto dal GDPR, ha il diritto di proporre reclamo al Garante della Privacy, come previsto dall’art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del Regolamento).

ART. 9

(Norma finale)

Per quanto non espressamente previsto nel presente bando, si fa riferimento alla L.R.2/2019 e successive modifiche ed integrazioni, al "Regolamento per l'individuazione delle modalità di assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e di mobilità" approvato dall'Assemblea L.O.D.E. di Massa Carrara nella seduta del 11 giugno 2021.

Per le domande spedite per via postale, farà fede il timbro dell’ufficio postale accettante. I Comuni declinano ogni responsabilità per consegne avvenute tramite il servizio postale oltre il termine di validità del bando.

AVVERTENZA

Avendo il presente bando carattere generale e non integrativo, al momento dell’approvazione della graduatoria definitiva saranno cancellate tutte le richieste presentate nei bandi precedenti. Pertanto, se interessati all’assegnazione, dovranno rinnovare la propria istanza anche coloro che hanno partecipato all’ultimo bando comunale.

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso, è fatto riferimento alla LRT n. 02/2019, al Regolamento LODE e alle norme statali comunque connesse.

Villafranca in L. (MS), li 30/12/2021